

Le categorie a cui si rivolge questa tipologia di prestazione sono gli studenti nei periodi di vacanza (giovani con età compresa tra i 16 ed i 25 anni iscritti all'Università o altri istituti scolastici di ordine e grado; per i minori occorre l'autorizzazione del genitore); pensionati; altre categorie di lavoratori.

Il lavoratore, per lo svolgimento delle attività di natura occasionale accessoria, non può ricevere compensi superiori a **€5.000** nell'anno solare da parte di ciascun singolo datore di lavoro.

La remunerazione delle prestazioni di lavoro accessorio avviene attraverso il meccanismo dei "buoni" o "voucher" il cui valore nominale è fissato a **10 euro** (è comunque disponibile un buono da 50 euro che è pari a 5 buoni da 10 euro non separabili).

Questi buoni vengono acquistati dal datore di lavoro presso il concessionario (sedi provinciali dell'Inps), il lavoratore lo cambierà presso un qualsiasi ufficio postale ricevendo per ogni buono un compenso netto di 7,50 euro (37,50 nel caso di buono multiplo). Del residuo 1,30 euro rappresentano i contributi previdenziali versati per conto del lavoratore alla Gestione separata Inps, 0,70 euro costituiscono i contributi Inail per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, 0,50 euro sono le competenze spettanti al concessionario per la gestione del servizio. Nel caso di imprese familiari il regime contributivo ed assicurativo è quello ordinario.

La scelta di questa tipologia remunerativa è duplice:

- Il datore di lavoro, non stipula alcun contratto, ma beneficia legalmente di prestazioni di lavoro con relativa copertura contributiva ed Inail per gli eventuali infortuni;
- Per il lavoratore il compenso è esente da imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato; ha garantito la contribuzione previdenziale e, nel caso di infortuni, anche assistenziale; questa tipologia di lavoro fa cumulo per il riconoscimento dell'anzianità contributiva per il diritto alla pensione.

In ogni caso per maggiori approfondimenti si rimanda alla recente circolare Inps n. 17 del 3/02/2010 .

## **COLLEGIO SINDACALE - Art. 2477, 2435-bis.**

E' obbligatoria la nomina del Collegio sindacale per:

- le Società per azioni;
- le Società a responsabilità limitata non capitale sociale non inferiore a quello previsto per le Spa;
- le Società a responsabilità limitata, quando è previsto nello statuto;
- le Srl che per due esercizi consecutivi hanno superato due dei limiti previsti per il bilancio abbreviato (art. 2435-bis cc).

Dal 2010, con il recepimento della direttiva 43/2006/Ce, l'art. 2447 prevede due nuovi casi in cui scatta l'obbligo del collegio sindacale:

- quando la srl ha l'obbligo di redazione del bilancio consolidato;
- quando la srl controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

Il nuovo art. 2477, introduce inoltre la previsione secondo la quale se l'assemblea non provvede alla nomina dovuta, vi provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato (si pensi ad esempio al Registro delle imprese, soggetto che in forza dei dati da lui posseduti è certamente in grado di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di nomina).

L'obbligo cessa con effetto immediato se per 2 esercizi consecutivi due dei citati limiti non sono superati.

**Deducibilità del costo** - L'art. 37 DPR 645/94 della tariffa professionale stabilisce che, per ciascuna attività esercitata dai sindaci, spetta uno specifico compenso. Le prestazioni del Collegio possono suddividersi in:

- a) verifiche trimestrali;
- b) controlli sul bilancio d'esercizio e stesura della relazione al bilancio;
- c) partecipazione alle riunioni del consiglio e alle assemblee.

In base al principio di competenza per cui le spese per l'acquisizione dei servizi si considerano sostenute nell'esercizio di ultimazione (art. 109.2; N.C. n. 128/96; C.M. n. 54/E del 19.6.02; Consob del 18.1.99):

- le prestazioni di cui a) e c) sono di competenza dell'esercizio in cui sono state effettuate (normalmente quello in chiusura), mentre
- quelle previste in b), sono di competenza dell'esercizio successivo (esercizio nel quale viene controllato il bilancio e redatta la relazione).

Si ritiene che quanto detto abbia valenza sia civilistica che fiscale.

Riepilogando, sono di competenza dell'esercizio 2009: le verifiche trimestrali del 2009; la partecipazione a riunioni del 2009; il controllo del bilancio e la relazione al bilancio dell'anno 2008, eseguiti nel 2009.

**Consenso del Collegio sindacale** - Possono essere iscritti nell'attivo, con il consenso del Collegio sindacale:

- art. 2426.1 n. 5 - i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca (dovrebbe comprendere brevetti e opere dell'ingegno prodotti internamente), di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale (attenzione ai limiti per la distribuzione di dividendi);
- art. 2426.1 n. 6 - l'avviamento, se acquisito a titolo oneroso.